

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (890)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.800

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015».

1.801

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 12.» aggiungere il seguente periodo: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015»;

b) sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente Ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla prenotazione delle risorse, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

2.800

IL GOVERNO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere straordinario e temporaneo, applicabili fino al 31 dicembre 2015,»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003»;

c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,»;

d) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Resta comunque salva» con le seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva».

Art. 3.

3.0.200 (testo 2)

CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti al riciclo e riuso creativo dei rifiuti.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25

per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

5. Per le attività di cui al comma 3 vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore delle nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

Art. 5.

5.800

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» aggiungere le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «previa intesa in Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131» sono soppresse;

c) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del medesimo Ministero» con le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 70 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero sono

posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20 mila per l'anno 2013, ed euro 30 mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

f) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a supporto della attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinato l'importo di 6 milioni di euro l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 6 milioni per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno».

5.801

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Art. 7.

7.800

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «non superiore a dodici mesi», inserire le seguenti: «comprensivo di eventuale proroga.»;

b) al comma 1, lettera *c*), numero 3), dopo le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma», inserire le seguenti: «, nonché di cui al comma 4.»;

c) al comma 1, lettera *d*), numero 1), dopo le parole: «*c-ter*)», inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8.»;

d) al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto»;

e) al comma 5, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

«*a-bis)* Il comma 28, capoverso articolo 2549, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del codice civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

f) al comma 5, lettera *c)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

g) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera *c)* della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino il sei mesi"».

Art. 9.

9.800

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.

4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

9.801

IL GOVERNO

1. Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le clausole del modello *standard* tipizzato sono inderogabili."».

2. Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il comma terzo, sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere rein-

tegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."».

9.802

IL GOVERNO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla stessa data".

16-*ter*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-*quater*. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio del settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera *d*), dell'articolo 38, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,02 per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970 mila euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Art. 11.

11.20

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli atri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».

11.19

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili)

1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa unità minima di intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100 per cento ed il 50 per cento in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter.

(Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi)

1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

- a) dall'amministratore del condominio ove presente;
- b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;
- c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007."».

11.58

ALBANO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 1, comma 204, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Ai fini della determinazione» fino a: «di cui al presente comma», sono soppresse.».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: « 31 agosto 2013»;

all'articolo 12, comma 1,

*a) sostituire le parole: «e 21,», con le seguenti: «, 21 e 21-*bis*,», e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: « 589,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;*

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «e a 232 milioni di euro per l'anno 2014».
